

AVV. Pelumbo Aut. prot. 123526

del 17/2/2012

Esente dal contributo unificato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

- Seconda Sezione -

composto dai Magistrati

dr. GIOVANNI de LEO

Presidente

dr. ANGELO SCAFURI

Consigliere

dr. VINCENZO CERNESE

Primo Referendario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10356/2004 R.G. proposto da:

MESSINA MARIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio Violante in Napoli, alla Via Tino di Camaino, n. 6;

contro

la **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Cioffi ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via. S. Lucia, n. 81;

e nei confronti di

- **MORI CLAUDIO** e **IASUOZZO LORELLA**, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

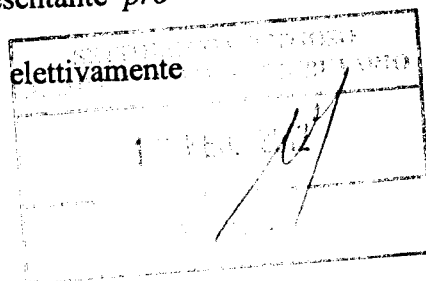
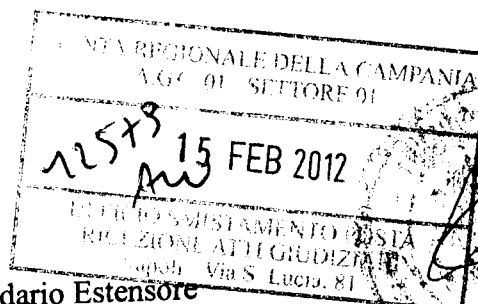
a) del decreto dirigenziale n. 514 del 16.7.2004 emanato dal Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, pubblicato sul B.U.R.C. n. 34 del 19.7.2004, recante la rettifica del decreto dirigenziale n.

N. 9478 reg. Sent.

anno 2005

N. 10356 reg. Ric.

anno 2004



234 del 15.7.2004, di approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico per la copertura di n. 52 posti di Dirigente Amministrativo della Regione Campania;

b) del decreto dirigenziale n. 234 del 15.7.2004 avente ad oggetto l'originaria approvazione della graduatoria di merito, poi rettificata con atto impugnato sub a);

c) della nota prot. 1013 dell'1.6.2004, pervenuta il 5.6.2004, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, nella parte in cui assegna alla ricorrente, in relazione alla valutazione del *curriculum*, il punteggio di 2,5 punti;

d) della scheda di valutazione redatta dalla Commissione esaminatrice nella parte in cui, non tenendo conto dei documenti allegati alla domanda di partecipazione, ha statuito la deteriore ed ingiusta valutazione del *curriculum* della ricorrente;

e) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali tutti redatti dalla Commissione esaminatrice, con specifico riguardo a quelli riferentesi alla valutazione dei titoli ed all'approvazione della graduatoria di merito, e particolarmente al verbale n. 5 dell'11.3.2004 della Commissione esaminatrice, conosciuto a seguito dell'esecuzione degli incumbenti istruttori disposti dalla Sezione ed impugnato con motivi aggiunti.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

VISTI gli atti tutti della causa;

VISTI i motivi aggiunti notificati il 16.6.2005 e depositati il giorno successivo;

VISTA l'ordinanza n 157 del 15 febbraio 2005 di questa Sezione;

UDITI - Relatore alla Camera di Consiglio del 30 giugno 2005 la relazione del dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Premette la dott. ssa Maria Messina - abilitata all'esercizio della professione forense ed in possesso del diploma di specializzazione *post lauream* in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione - di essere funzionaria dell'I.N.P.D.A.P., nella posizione ordinamentale C3 (ex VIII qualifica funzionale), conseguita a far data dal 31.10.1999, attualmente in servizio presso la sede di Napoli, ove era stata trasferita, a domanda, a decorrere dall'1.10.1995, provenendo dalla sede di prima assegnazione di Potenza (ove ha rivestito rilevanti incarichi in qualità di responsabile del settore previdenza e di sostituto del dirigente), a seguito di assunzione dal predetto Istituto, a far data dall'1.10.1993, previo superamento di concorso per la ex carriera direttiva.

Premette, ancora, di aver prestato servizio - fin dall'anno 1996 - presso l'Ufficio Pensioni Enti locali svolgendo importanti incarichi, di essere stata, a far data dal mese di settembre 1999 ed in forza dei titoli di studio, professionali e di servizio posseduti, incardinata presso l'Ufficio contenzioso della sede regionale I.N.P.D.A.P. con funzioni di rappresentanza in giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale dell Corte dei Conti; di aver

assunto dal 9.10.2002 l'incarico di responsabile delle attività di contenzioso del Compartimento regionale I.N.P.D.A.P. ed, infine, di essere stata delegata dalla Direzione Centrale del Personale alla rappresentanza dell'Istituto nell'ambito dei collegi di conciliazione istituiti presso
 R.U.P.L.M.O.

Aggiunge di avere partecipato al concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di n. 52 posti di dirigente amministrativo indetto dalla Regione Campania, giusta decreto n. 14571 del 19.12.2002 proveniente dal Dirigente del Settore Reclutamento recante l'approvazione del bando di concorso; di avere superato entrambe le prove scritte con la votazione, rispettivamente, di 23/30 e 22/30 e di essere stata informata - con la nota n. 1013 dell'1.6.2004, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice - in occasione della sua ammissione alla prova orale - sostenuta in data 29.6.2004 - che il risultato della valutazione del *curriculum* è stato di << punti 2,5 sul massimo di punti 10 previsti dl bando >>.

Tanto premesso e preso atto che Commissione esaminatrice, le aveva attribuito esclusivamente 1 punto per la tipologia dell'Istituzione di provenienza, 1 punto per il carattere "essenziale" dei pubblici servizi da quest'ultima erogati e punti 0,50 per il voto di laurea di 110/110, ma aveva ommesso di valutare nella doverosa completezza il *curriculum* da lei prodotto unitamente all'istanza di partecipazione (al punto che nella scheda di valutazione relativa alla candidata, contraddittoriamente, era apposta la dicitura "no *curriculum*"), la qual cosa - alla stregua dei criteri e delle modalità di valutazione dalla Commissione esaminatrice predeterminati ai sensi dell'art. 4, punto 2) del bando nel verbale n. 2 del 5.2.2004, conosciuto



a seguito di richiesta di accesso agli atti - avendole impedito l'attribuzione in suo favore di oltre 5 punti, con la conseguente utile collocazione nella graduatoria generale di merito fra i vincitori del concorso (mentre risulta avere conseguito soltanto un punteggio complessivo di punti 48, collocandosi, fra gli idonei, al 71° posto), la dott. ssa Maria Messina, con ricorso notificato il 3-4-8.2004 e depositato il giorno 17 successivo, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, gli atti in epigrafe, deducendo le seguenti censure:

1) Falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 15, 49 e 50 del Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con deliberazione della G.R. n. 6131/2002 - Violazione della *lex specialis* (in particolare dell'art. 4, punto 2, del bando di concorso) - violazione dei principi generali di cui al D.P.R. n. 487/94 in tema di accesso agli impieghi pubblici - Eccesso di potere per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, disparità di trattamento, travisamento, illogicità manifesta, irragionevolezza, omessa ponderazione della fattispecie contemplata, carenza di istruttoria, perplessità ed altri profili. Evidenza, al riguardo, la ricorrente come del tutto inadeguato si presenterebbero il punteggio di 2,5 punti attribuitole (1 punto per la provenienza da un'Istituzione, come l'I.N.P.D.A.P., ricompresa fra le Amministrazioni Pubbliche di cui al D.L. vo n. 165/2001; un ulteriore punto, trattandosi di struttura preposta all'erogazione di servizi pubblici essenziali; infine punti 0,50 per il voto di laurea conseguito con la votazione di 110 e lode), atteso che, dalla scheda valutativa predisposta dalla Commissione ed acquisita in

sede di accesso, [alcun] punteggio le sarebbe stato riconosciuto con la dicitura "no curriculum" (nonostante la facoltatività dello stesso, ai fini del reperimento degli elementi di giudizio finalizzati al riconoscimento del punteggio e la comunicazione prot. n. 1013 dell'1.6.2004 che farebbe espresso riferimento ad un *curriculum vitae* esistente agli atti) in relazione ai parametri B) ("posizione rivestita dal candidato nelle strutture con riferimento ad ambiti di autonomia decisionale", fino a punti 2) e C) ("tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni svolte", fino a punti 3).

[uneffun] per

Sottolinea, infine, come, in forza dei titoli da lei posseduti (titolo di servizio: ulteriori quattro anni di servizio di ruolo eccedenti il periodo necessario e sufficiente all'ammissione al concorso; titolo culturale: diploma di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'Amministrazione presso l'Università di Napoli; titolo professionale: abilitazione all'esercizio della professione di forense conseguito l'1.3.1994) e non valutati dalla Commissione esaminatrice, le competerebbe un punteggio complessivo di almeno 5,75 che le consentirebbe di collocarsi in graduatoria al 29 ° posto con il punteggio complessivo di 51,25, ampiamente sufficiente per la nomina in ruolo (l'ultimo dei vincitori avendo conseguito il punteggio di 50,25).

per

2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, omessa ponderazione della situazione contemplata, illogicità manifesta, contraddittorietà, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, altri profili - Violazione dell'art. 6 della L. n. 241 del 1990 - Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; preso atto come, anche a voler concedere che la

Commissione non avesse rinvenuto il documento cartaceo costituente il *curriculum*, dalla medesima domanda di partecipazione al concorso si sarebbe potuto agevolmente ricavare la circostanza dei nove anni di servizio -- dal 1993 a tutto il 2002 - continuativamente svolti in mansioni immediatamente inferiori a quelle relative al posto messo a concorso e per le quali sarebbe stato necessario il diploma di laurea: circostanza, questa, che darebbe titolo ad ulteriori 2 punti; così come pure le mansioni di "Facilitatore di processo", anch'esse indicate in domanda che darebbero titolo ad 1 ulteriore punto.

3) Violazione dei principi di imparzialità e buona andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) - Violazione della *lex specialis* (in particolare, dell'art. 4, punto 2, del Bando di concorso) - Mancata applicazione dell'art. 6 della L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per contraddittorietà, intrinseca ed estrinseca, manifesta illogicità, irragionevolezza, sviamento, manifesta ingiustizia ed altri profili. La ricorrente, in via graduata, nell'eventualità che la Commissione, per qualsiasi causa, avesse rinvenuto il documento cartaceo recante il *curriculum* dalla candidata ritualmente prodotto in allegato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e contenuto in un plico - regolarmente spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - che il candidato assume contenere la documentazione in parola, evidenzia come l'eventuale smarrimento dell'atto sarebbe imputabile unicamente all'Amministrazione interessata che non avrebbe adottato tutte le misure adeguate per conservare in maniera integra e completa la documentazione inviata dai candidati, all'uopo richiamando specifica giurisprudenza.



Con l'ordinanza in epigrafe questa Sezione disponeva incumbenti istruttori.

Con atto notificato il 16.6.2005 e depositato il giorno successivo, la ricorrente, preso atto dell'esistenza, tra i documenti depositati in esecuzione dell'incombente istruttorio di cui sopra, del verbale n. 5 dell'11.3.2004, con cui si poneva la limitazione al "voto di laurea" e alla "tipologia di istituzione" dove il candidato avrebbe svolto le sue attività professionali", quali elementi curriculari ricavabili al di là di un documento qualificabile quale *curriculum*, onde avversare anche tale verbale, deduceva i seguenti motivi aggiunti:

1) Violazione dei principi generali di cui l D.P.R. n. 487/94 in tema di accesso agli impieghi pubblici - Violazione del giusto procedimento e dell'art. 97 Cost. per violazione del principio della par condicio - Eccesso di potere sotto vari profili; attesa la mancata considerazione che (oltre che per i titoli espressamente considerati), anche altri titoli si sarebbero potuti desumere indistintamente per tutti i candidati, tutti gli elementi utili al fine di procedere all'attribuzione del relativo punteggio;

2) Violazione e mancata applicazione dell'art. 6, comma 1, dell L. n. 241/90 - Eccesso di potere sotto ulteriori profili; preso atto che, in violazione della rubricata normativa, l'Amministrazione intimata non avrebbe consentito la regolarizzazione della documentazione, richiedendo ai candidati, in presenza di dubbi interpretativi, un'ulteriore specificazione delle informazioni utili ai fini di una corretta e completa valutazione dei titoli.

L'intimata Amministrazione si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 30 giugno 2005 la causa passava in decisione.

DIRITTO



Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata, chiedendone l'annullamento, una graduatoria di un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 52 posti di dirigente amministrativo, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla ricorrente di n. 2,5 punti per i titoli valutabili, anziché di oltre 5 punti e ciò per la circostanza del mancato reperimento agli atti del curriculum ovvero soltanto della sua incompletezza.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In punto di diritto l'art. 4 del bando di concorso, approvato con D.D. n. 14571 del 19.12.2002, al punto 2, prevede che: << Il candidato può allegare alla domanda curriculum formativo e professionale, che sarà valutato dalla Commissione fino ad un massimo di punti 10/30, concernente le attività professionali, di studio ed organizzative, con particolare riferimento :

- 
- a) alla tipologia delle istituzioni in cui il concorrente ha svolto la sua attività professionale, ed alle caratteristiche delle prestazioni erogate dalle medesime strutture;
 - b) alla posizione rivestita dal candidato nelle strutture con riferimento ad ambiti di autonomia decisionale;
 - c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni svolte;
 - d) alle attività di formazione ed aggiornamento professionale >>.

Analogamente il vigente regolamento sull'accesso agli impieghi presso la Giunta Regionale, approvato con deliberazione n. 6131/2002, all'art. 15 dispone che: << Al fine di procedere alla valutazione delle esperienze di servizio professionale maturate, i candidati possono presentare curriculum

concernente le attività professionali, di studio ed organizzative>>, precisando al comma 2, che: <<il punteggio è attribuito dalla Commissione fino ad un massimo di punti 10/30 o equivalente, adeguatamente motivando sulla base del percorso professionale del concorrente inerente la funzione dirigenziale da svolgere >>, mentre all'art. 50 elenca le categorie di titoli valutabili (di studio, di servizio, curriculum e vari).

Com'è noto le norme contenute nel bando, *lex specialis* della procedura contrattuale, non possono essere derogate, costituendo la loro osservanza garanzia specifica dell'imparzialità dell'Amministrazione e della *par condicio* dei concorrenti (:C. di S., Sez. V, 23.4.1991, n. 659); quindi, al fine di garantire la *par condicio* di tutti i concorrenti, una volta che una determinata clausola sia stata inserita nel bando o nella lettera di invito, l'Amministrazione non può esimersi dal rispettarla, non essendovi alcuna discrezionalità in merito all'apprezzamento del contenuto delle disposizioni del bando.

Ed in linea di perfetta coerenza con il bando ed il regolamento, nonché con la riferita giurisprudenza, la competente Commissione esaminatrice, nella seduta del 5.2.2004 - giusta verbale n. 2 - stabiliva che: << Relativamente alla tipologia delle istituzioni in cui il concorrente ha svolto la sua attività professionale ed alle caratteristiche delle prestazioni erogate dalle medesime strutture, si attribuirà un punteggio sino ad un massimo di punti 2 così distribuiti:

2 punti per lo svolgimento di funzioni dirigenziali attribuite con atti formali;
1 punto per lo svolgimento di funzioni con specifica assunzione di responsabilità ed ambiti di autonomia decisionale.

Relativamente alla tipologia quantitativa delle prestazioni svolte la Commissione valuterà i servizi di ruolo e non di ruolo ovvero a tempo determinato o tempo parziale prestati nella stessa categoria o in quella immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, svolte negli anni precedenti l'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso, e si attribuiranno massimo 3 punti così distribuiti: 0,50 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;.....punti 0,25 per possesso di abilitazioni professionali sino ad un massimo di punti 0,50.....>>

In buon sostanza, nella prima censura, la ricorrente si duole per la violazione di tutta la normativa su riferita, con la conseguente negazione della corretto punteggio legittimamente spettante in ragione dei titoli posseduti e documentati, non avendo la resistente Amministrazione regionale tenuto conto di quanto dichiarato da lei dichiarato e comprovato alla stregua (non soltanto di quanto dichiarato in un documento qualificale quale *curriculum*, ma) dell'intera documentazione prodotta, ad iniziare dalla domanda di partecipazione al concorso, ma soltanto di quanto dichiarato (o non dichiarato) nel *curriculum*, e ciò tenendo distinti i vari atti, secondo una logica di estremo rigore formalistico, in palese violazione del bando di concorso.

Al contrario l'Amministrazione predetta avrebbe dovuto tener conto del complesso delle dichiarazioni della candidata, sebbene contenute in atti diversi, in quanto gli stessi dovevano essere considerati un *unicum*, in quanto ciascuna parte della domanda e dei documenti allegati devono interpretarsi avendo riguardo alle altre parti, Sul punto si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale: << la domanda di

partecipazione ad un concorso è atto unitario anche quando il bando ne preveda l'articolazione di una pluralità di elementi (domanda, *curriculum*, elenco dei titoli, ecc.) pertanto ciascuna parte della domanda deve interpretarsi avendo riguardo alle altre parti >> (C. di S., sez. IV, 22.5.2000, n. 2930).

Ed, ancora è stato stabilito, in un caso inverso, che: << E' illegittima la mancata valutazione di un titolo di merito, nella specie, servizi svolti presso altre Amministrazioni, il cui possesso da parte del candidato, pur non essendo stato richiesto dal bando nella domanda di ammissione a pubblico concorso, emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese negli allegati alla domanda stessa >> (T.A.R. Pescara, 13.1.1999, n. 4).

Pertanto, del tutto illegittimamente, l'Amministrazione regionale ha distinto i due documenti prodotti dalla candidata e non ha operato una interpretazione unitaria degli stessi.

Ed è proprio per soddisfare siffatta esigenza, implicante un considerazione e lettura simultanea ed integrata degli elementi di giudizio e dei dati forniti dai candidati (evidentemente emersa relativamente a situazioni e circostanze significative ai fini dell'attribuzione di punteggi in favore di molteplici candidati) la Commissione nel verbale n. 5 dell'11.3.2004, pur nell'erroneo convincimento di derogare, in tal modo, alle disposizioni del bando, ben ha operato nello stabilire l'attribuzione del punteggio anche in ragione dei titoli evidenziati dai candidati direttamente nella domanda di partecipazione (anziché nel *curriculum*), al tempo stesso ragionevolmente ponendo la limitazione alla possibilità di attingere direttamente dalla domanda (piuttosto che dal *curriculum*) elementi, situazioni o circostanze, quali titoli

valutabili, solo qualora << tali elementi si ricavano oggettivamente per tutti i candidati, senza alcuna distinzione, dalle domande di partecipazione al concorso, così come attribuibile a tutti i candidati, a prescindere dalla allegazione di un formale documento *curriculum* >>. E ciò nell'evidente intento di non alterare il contesto di rigore e di imparzialità, entro cui, conformemente alla normativa generale e speciale di riferimento, necessariamente doveva svolgersi la competizione.

Pertanto pienamente fondata è la seconda censura per il cui tramite la ricorrente legittimamente invoca la spettanza del punteggio alla stregua degli elementi curriculari desumibili, quantomeno, dalla domanda di partecipazione al concorso.

Invece, una volta preso atto dell'esistenza agli atti del *curriculum vitae*, finisce con il perdere ogni rilievo la terza censura - d'altronde proposta solo in via gradata - nella quale erroneamente si ipotizza uno smarrimento del relativo documento contenente, smentito dall'operato della Commissione esaminatrice, laddove, giusta la nota prot. n. 1013 dell'1.6.2004, a firma del suo Presidente, veniva comunicato che: <<il risultato dell valutazione del *curriculum* è stato di punti 2,5 sul massimo di punto 10 previsti dal bando >>.

Tuttavia se tali conclusioni si presentano pienamente logiche e condivisibili, non altrettanto si presenta l'ulteriore limitazione arbitrariamente posta nel citato verbale n. 5 di ritenere quale elemento curriculare in tal modo valutabile, esclusivamente il << voto di laurea e la tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto le sue attività professionali >>, con la conseguenza che <<.....altri elementi curriculari non si potranno ricavare

Ita

dalla domanda, mancando per questi ulteriori elementi il requisito della generalità; ovverosia il carattere di elemento, comunque presente, "soggettivamente comune" a tutti i candidati >>. Siffatta affermazione non tiene conto che anche altri elementi pure ricavabili dalla domanda, come l'anzianità di servizio, le mansioni svolte e la categoria ricoperta devono essere indicati da tutti i candidati nella domanda di partecipazione.



Da quanto si è andato esponendo, sia pure con le limitazioni su evidenziate, deriva la fondatezza del primo motivo aggiunto, con cui viene gravato il citato verbale n. 5 nella parte in cui illogicamente si limita la possibilità di ricavare aliunde elementi di valutazione rilevanti ai fini curriculari soltanto al "voto di laurea" ed alla "tipologia d istituzione ove risulta prestato il servizio".

Pertanto, in applicazione di tali principi, nel caso della ricorrente, ai punti 2,5 (1 punto per la provenienza da un'istituzione compresa tra le Amministrazioni Pubbliche di cui l D.L. vo n. 165/2001; 1 altro punto perché trattasi di struttura preposta all'erogazione di servizi pubblici essenziali; ed altri punti 0,50, ancora, per la votazione di 110 e lode riportato nel voto di laurea) devono senz'altro aggiungersi ulteriori tre punti:: due per il periodo di servizio di quattro anni - dal mese di ottobre del 1998 al mese di gennaio 2003 - in ragione di 0,5 punti per ogni anno di servizio eccedente i quattro necessario e sufficiente per l'ammissione al concorso (nella scheda di valutazione della candidata si legge che: << relativamente alla tipologia quantitativa delle prestazioni svolte la Commissione valuterà i servizi di ruolo e non di ruolo a tempo determinato o a tempo parziale prestato nella stessa categoria o a quella immediatamente inferiore a quella per la quale si



concorre, svolti negli anni eccedenti l'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso >>) ed uno per l'indicata funzione di "Facilitatore di processo" Area C, Posizione ordinamentale C3, Funzionario dotato di autonomia decisionale riconducibile alla ex qualifica VIII della carriera direttiva ricoperta presso l'I.N.P.D.A.P. (ossia relativamente alla posizione rivestita dal candidato nelle strutture con riferimento ad ambiti di autonomia decisionale ed alla tipologia qualitativa delle prestazioni svolte: 2 punti per lo svolgimento di funzioni dirigenziali attribuite con atti formali).

Altri punti, per il diploma di perfezionamento in diritto amministrativo e scienza dell'Amministrazione presso l'Università degli Studi di Napoli, ovvero per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione forense non possono attribuirsi, non soltanto perchè non risultano evincibili dalla domanda di partecipazione, ma anche perchè si tratterebbe, all'evidenza, di situazioni o circostanze non riferibili a tutti i candidati, ma peculiari a ciascuno di essi e come tali non valutabili alla stregua del citato verbale n. 5, e ciò a pena di alterare i principi costituzionali di *par condicio* e di buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).

Quanto alla mancata richiesta da parte dell'Amministrazione competente intesa alla regolarizzazione della documentazione curriculare, dalla ricorrente invocata nel secondo motivo aggiunto, nel caso di specie, alcun obbligo in tal senso poteva dirsi sussistere in capo alla predetta Amministrazione, ed infondata si presenta la seconda censura aggiunta all'uopo sollevata.

Invero, ogni procedura concorsuale e selettiva, in genere (concorso, gara, ecc.), implicante un confronto concorrenziale fra più soggetti, onera ogni

concorrente (oltre, ovviamente, ad effettuare una prova o a formulare un'offerta che si lasci preferire alle altre, anche) ad essere accorto ed avveduto per non correre il rischio di incorrere in errori, preclusioni decadenze od omissioni. Pertanto, onde non compromettere il rispetto di irrinunciabili principi, quali l'imparzialità, la trasparenza e buona amministrazione, *imputet sibi* per l'eventuale errore in cui possa essere incorsa la candidata relativamente alla documentazione allegata domanda di partecipazione alla selezione, da porsi, quindi esclusivamente suo carico in base al principio dell'autoresponsabilità e tale da giammai infirmare l'esito delle operazioni concorsuali poste in essere.

Conclusivamente, ogni altra censura assorbita ed esclusa ogni discrezionalità dell'Autorità amministrativa, la pretesa della ricorrente ad una corretta valutazione dei titoli posseduti, con la conseguente attribuzione del punteggio a lei spettante nell'avversata graduatoria, si presenta fondata e, pertanto, il proposto gravame va accolto per il conseguente annullamento dell'avversata graduatoria, nella parte in cui prevede in suo favore l'attribuzione di punti, 2,5 anziché 5,5, e con salvezza per gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 10356/2004 R.G.) proposto da Messina Maria, così dispone:

a) lo accoglie, unitamente ai motivi ad esso aggiunti e, per l'effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe indicati nei limiti di cui in motivazione e con salvezza per quelli ulteriori;

b) condanna la resistente Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio quantificate in euro 1500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2005.

GIOVANNI de LEO

Presidente

VINCENZO CERNESE

Primo Referendario Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 1-2 LUG. 2005
(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 109)
Il Collaboratore di Cancelleria

In conformità all'originale che si trova in
Napoli, li 13 FEB 2012, n. 13/12
Antonio Romai
in
in legge
13 FEB 2012

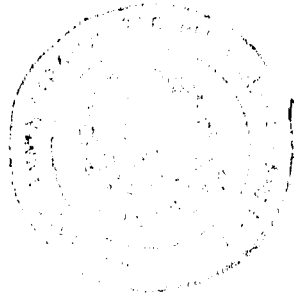
A tutti gli uffici competenti sono richiesti di qualunque
spese per la presente e per le spese di bolli e mini-
stero di Giustizia e per le spese di bolli e mini-
di concorrervi quando ne siano richiesti.

Napoli, li

- 6 FEB. 2012

PER COPIA CONFORME

F.to M. Jo Ruggiero



PER COPIA CONFORME

Napoli

13/02/12
Il Cancelliere di Cancelleria

[Signature]

S. notfici:

1) REGIONE CAMPANIA, in p.l. 2. pt., Napoli Via S. Lucia 81

Cascone Maria Fortunata
15 FEB 2012

UFFICIO DIZIONARIO
Aver

~~2) AVVOCATURA REGIONALE CAMPANIA, Via Roma 19/c ex
p.l. 110 Salerno~~